



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

**ESAME D.L. 228/2021 – AC3431
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI
LEGISLATIVI**

***Proposte emendative in materia di adempimenti per
imprese e professionisti***

**Il Contributo di
ANC
Associazione Nazionale Commercialisti
e
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata**

Roma, 18 gennaio 2022



Sommario

Trasparenza contributi pubblici e nota integrativa.....	3
Comunicazioni lavoro autonomo occasionale – periodo transitorio.....	3
Comunicazioni lavoro autonomo occasionale – precisazione normativa	4
Proroga al 31/12/2022 esterometro trimestrale	4
Trasmissione dati esterometro con il flusso della fattura elettronica – precisazioni sanzionatorie	4
Proroga decorrenza mensile comunicazioni al STS.....	5
Decorrenza nuovi “metadati” 2022 AGID per il settore privato	5
DL Sostegni-bis recupero Iva fallimenti – chiarimento normativo data decorrenza novità	6
Detrazione Iva fatture di fine anno (rimuovere l’eccezione)	7

Trasparenza contributi pubblici e nota integrativa

Testo emendamento

In materia di trasparenza di erogazioni e sovvenzioni pubbliche percepite dalle imprese sono introdotte le seguenti disposizioni:

1. L'articolo 11-sexiesdecies del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 è sostituito con il seguente: *“Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 relativi all'anno precedente possono essere adempiuti, senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022.”*;
2. all'articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 le parole *“sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”* sono sostituite con le seguenti: *“sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 35 del dPR 633/72. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.”*;
3. all'articolo 1, comma 125quinquies, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 le parole *“sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza”* sono sostituite con le seguenti: *“sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 35 del dPR 633/72.”*

Motivazioni

Causa la complessità della materia e le difficoltà legate all'enorme aggravio amministrativo conseguente alla gestione della pandemia da Covid-19 è opportuno rimettere nei termini i contribuenti che, lo scorso 30 giugno 2021, non hanno ottemperato correttamente agli obblighi di trasparenza di cui alla Legge 124/2017 consentendo la **possibilità di provvedervi congiuntamente all'adempimento in scadenza il prossimo 30 giugno 2022** per le erogazioni percepite nel 2021. E' altresì opportuno, per i soggetti non tenuti alla presentazione del bilancio (imprese individuali e società di persone) e non dotati di un proprio sito internet, estendere la possibilità di ricorrere alla pubblicazione attraverso il sito della propria associazione di categoria oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il proprio consulente depositario delle scritture contabili. Opportuno precisare, infine, che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese possono, in alternativa alla pubblicazione sul sito internet, pubblicare le informazioni rispettivamente in nota integrativa e in apposita sezione dell'istanza Xblr di deposito del bilancio.

Comunicazioni lavoro autonomo occasionale – periodo transitorio

Testo emendamento

Nella prima fase applicativa non sono sanzionabili, se effettuate entro il 31 marzo 2022, le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del d.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 D.L. 21 ottobre 2021 n. 146.

Motivazioni

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota congiunta n. 29 del 11/01/2022 le comunicazioni suddette, da effettuarsi preventivamente,

andrebbero effettuate entro il 18/01/2022 con riferimento alle attività iniziate dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore delle novità introdotte dal D.L. 146). Sono stati offerti 7 giorni dall'emanazione della nota a fronte di una novità che gli operatori non hanno avuto nemmeno il tempo di cogliere. Il tutto a forte di pesanti sanzioni (da € 500 a € 2.500) per prestazioni sporadiche per definizione oltre che di scarso valore. Con l'emendamento si intende introdurre un periodo transitorio entro il quale gli operatori abbiano il tempo per recepire la novità senza essere sanzionabili per le comunicazioni effettuate, ancorché tardivamente, entro il 31 marzo 2022, relativamente ai rapporti avviati dal 21 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Comunicazioni lavoro autonomo occasionale – precisazione normativa

Testo emendamento

All'articolo 14, comma 1, del d.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 dopo le parole "all'attività dei lavoratori autonomi occasionali" aggiungere *"svolta nei luoghi di lavoro del committente nel territorio dello Stato o con strumenti messi a disposizione direttamente o indirettamente dal committente"*

Motivazioni

L'emendamento intende chiarire che la nuova comunicazione introdotta per il lavoro autonomo occasionale dal D.L. 146/2021 non riguarda le prestazioni consulenziali rese dal domicilio del prestatore o dall'estero ovvero in piena autonomia dal prestatore.

Proroga al 31/12/2022 esterometro trimestrale

Testo emendamento

All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 5, comma 14-ter, del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: *«1° gennaio 2023»*.

Motivazioni

Al fine di fornire certezza e flessibilità applicativa negli adempimenti e al fine di consentire alla Commissione per l'Anagrafe tributaria di indagare sull'effettivo gradimento dei contribuenti in merito alla fruizione dei registri Iva precompilati di cui all'articolo 4 del d.lgs 127/2015, è opportuno prorogare almeno fino al 31/12/2022 la facoltà dei contribuenti di scegliere se ottemperare agli obblighi dell'esterometro secondo i più stringenti termini previsti dalle modalità della fatturazione elettronica (flusso singolo) oppure secondo l'attuale termine trimestrale, anche con modalità cumulativa.

Trasmissione dati esterometro con il flusso della fattura elettronica – precisazioni sanzionatorie

Testo emendamento

Nell'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: *"L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla"*

documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva".

Motivazioni

Per il caso in cui non venga reintrodotta a regime (o comunque ulteriormente prorogata rispetto al 1/7/2022) la facoltà per i contribuenti di trasmettere i dati sulla base dell'attuale periodicità trimestrale, con il testo dell'emendamento viene chiarito che eventuali comunicazioni tardive effettuate in base alle modalità della fatturazione elettronica (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1103, della L. 178/2020 e dall'articolo 5, comma 14-ter del DL. 146/2021) che entreranno in vigore dal 1/7/2022 non configurano anche violazione Iva ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 471/97 (omessa/tardiva fatturazione di operazioni imponibili, non imponibili, non territoriali o di omessa/tardiva applicazione del reverse charge) laddove l'operazione abbia regolarmente concorso alla liquidazione Iva mensile/trimestrale di riferimento.

Proroga decorrenza mensile comunicazioni al STS

Testo emendamento

Per l'anno 2022 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vanno adempiuti: entro il 30 settembre 2022 per il 1° semestre 2022; entro il 31/01/2023 per il secondo semestre 2022.

Motivazioni

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria sono esclusi dalla fase sperimentale 2021-2022 delle precompilate Iva di cui all'articolo 4 del d.Lgs 127/2015 pertanto, al fine di non gravare inutilmente sugli operatori del settore, è disposta anche per il 2022 la trasmissione dei dati con periodicità semestrale entro termini comunque utile per la gestione delle precompilate reddituali (730/Redditi).

Decorrenza nuovi "metadati" 2022 AGID per il settore privato

Testo emendamento

*All'art.71 del CAD istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
1-quater I "metadati" definiti nelle Regole Tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'art.2. c.2 del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai Privati sarà definito entro 24 mesi dall'attuazione delle Regole Tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria e professionali rappresentative del settore privato.*

Motivazioni

Dal 1° gennaio 2022, a seguito della Determinazione dirigenziale n. 371 datata 18 maggio 2021, disposta da AgID, è in vigore l'obbligo dell'utilizzo esclusivo ed obbligatorio delle nuove Linee Guida sui sistemi di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Secondo l'allegato 5 si passa dai precedenti 5 metadati (precedente DPCM 3/12/2013) agli attuali 18 di cui

14 obbligatori. Destinatari delle linee guida sono non solo le pubbliche amministrazioni, gli enti gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, ma **anche tutti i soggetti privati, imprese e professionisti** e ovviamente i loro fornitori di servizi informatici. Pur considerando condivisibile la standardizzazione delle regole operative con cui realizzare il processo di creazione dei documenti informatici e della loro conservazione nell'ambito delle procedure utilizzate dagli uffici della Pubblica Amministrazione, la complessità e la numerosità dei sistemi gestionali e dei processi documentali, gestiti dal mercato privato delle imprese e dei software gestionali, di fatto, **rendono impossibile, se non con costi insostenibili per le PMI, intervenire direttamente** nella produzione dei documenti per aggiungere gli ulteriori elementi previsti dai "metadati. Diventando difficile delegare ai software gestionali tale compito, la conseguenza potrebbe essere che molti piccoli operatori (che spesso non dispongo di informatizzazione parziale e non di soluzioni ERP per gestioni a 360 gradi) concluderanno di ritenere meno onerosa e problematica la conservazione in modalità analogica (cartacea) anziché sostitutiva a norma ostacolando i processi di digitalizzazione in corso.

Con l'emendamento si propone pertanto, con effetti limitati al settore privato delle imprese e dei professionisti, di introdurre un termine di almeno 24 mesi, dall'entrata in vigore delle nuove regole tecniche, affinché l'aggiornamento dei software sia operato previa individuazione dei metadati appropriati a seguito di consultazione delle associazioni di categoria e professionali rappresentative del settore privato.

DL Sostegni-bis recupero Iva fallimenti – chiarimento normativo data decorrenza novità

Testo emendamento

All'articolo 18 comma 2 del D.L. 73/2021 le parole "si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con: "*si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso*"

Motivazioni

Nella circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 (§5) l'Agenzia delle entrate ha indicato che le novità introdotte dal decreto Sostegni-bis in materia di recupero dell'Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali "trovano applicazione con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021"; data, si dice, "di entrata in vigore dello stesso decreto Sostegni-bis" ma la norma dice dal 27 maggio. E' di tutta evidenza, infatti, che sulla base del testo modificato con la legge di conversione del D.L. 73, ovvero la legge 23 luglio 2021 n. 106, è stata sostituita la locuzione "avviate in seguito" (termine che non brillava per chiarezza) con "avviate successivamente" alla data di entrata in vigore del decreto. Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 che (a differenza di ciò che normalmente avviene) è entrato in vigore (articolo 78) solo il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi dal 26 maggio. Da ciò deriva che, le nuove regole valgono per le procedure avviate dal 27 maggio 2021 per l'effetto del testo vigente dell'articolo 18 del medesimo decreto secondo cui dette novità si applicano "*alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto*". Ciò premesso, al fine di evitare imbarazzi operativi e rischi di contenzioso, **l'emendamento propone di riscrivere il comma 2 dell'articolo 17 del D.L. 73/2021 indicando espressamente che la norma si applica per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso** come, pur impropriamente, indicato nella circolare dell'Agenzia delle entrate.

Detrazione Iva fatture di fine anno (rimuovere l'eccezione)

Testo emendamento

All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le parole "*fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente*".

Motivazioni

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di esigibilità purché i documenti ricevuti (fatture e bollette) ricevuti siano annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/E/2019 § 3.4 è stato precisato che tale disposizione si applica anche a coloro che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale.

La norma, tuttavia, contiene un'eccezione "*per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente*". La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) **crea inutili complicazioni non più giustificabili** a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta ai seguenti rischi¹:

- violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione dell'esigibilità e del possesso del documento) non funziona uniformemente nel corso dell'anno;
- violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa e pagata a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

È di tutta evidenza che i tempi siano oltremodo maturi per abrogare la suddetta eccezione e rendere omogeneo 12 mesi su 12 le modalità di esercizio del diritto alla detrazione.

¹ Peralto, oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria.